

SPESE MEDICHE, SANITARIE E SPECIALISTICHE

1. Trasporto in Ambulanza

D. Si puo' considerare una spesa medica specialistica il costo sostenuto per il trasporto in ambulanza?

R. Non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
(Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

2. Visite specialistiche

D. E' detraibile la spesa sostenuta per visita specialistica effettuata da un medico legale o da un ortopedico ai fini del risarcimento dei danni derivanti da infortunio stradale da parte della compagnia assicuratrice? E quella sostenuta per visita specialistica sportiva effettuata presso un ospedale? E la visita per il rinnovo della patente di guida?

R. Le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate. La distinzione tra spese mediche specialistiche e spese mediche generiche rileva al solo fine di stabilire se la detrazione deve essere calcolata sull'intero importo o sulla parte che eccede lire 500 mila.
(Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

3. Anestesia epidurale, inseminazione artificiale e indagini di diagnosi prenatale

D. L'anestesia epidurale e l'inseminazione artificiale possono essere considerate tra le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo? E l'amniocentesi, villocentesi o altre indagini di diagnosi prenatale?

R. L'anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, lavillocentesi e le altre analisi di diagnosi prenatale costituiscono spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.
(Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

4. Liquidi per lenti a contatto

D. Si puo' considerare una spesa medica il costo sostenuto per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto?

R. La spesa relativa all'acquisto del liquido per le lenti a contatto rientra fra le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo in quanto detto liquido e' indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse che, come e' noto, rientrano tra le protesi mediche e sanitarie.
(Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

5. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI PER DEGENZE NON COLLEGATE AD INTERVENTI CHIRURGICI

D. Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad interventi chirurgici costituiscono onere detraibile? La differenza di classe imputabile al numero di letti presenti nella camera che ospita l'ammalato o alla presenza o meno del bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto aggiunto, il televisore, ecc., puo' essere indicata tra le spese sanitarie?

R. Si conferma quanto gia' specificato nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione, e, cioe' che le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da' diritto ad una detrazione d'imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che da' diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

6. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE

D. In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse aventi esclusivamente finalita' assistenziale a fronte di contributi versati in conformita' a contratto, accordo o regolamento aziendale, la quota non rimborsata puo' essere calcolata ai fini della detrazione per oneri?

R. Nell'ipotesi prospettata, la quota di spese non rimborsata puo', ovviamente, essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante per le spese mediche.

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

7. UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

D. E' possibile utilizzare l'autocertificazione per attestare che la ricevuta che, per motivi di riservatezza, non reca l'intestazione del paziente per il quale e' stata acquistata, e' relativa all'acquisto di farmaci o altre spese mediche resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a carico?

R. Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta quando sono effettivamente sostenute nell'interesse proprio e se il documento di spesa e' intestato al contribuente cui si riferisce la spesa. La detrazione compete anche quando le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e cio' risulta dalla relativa documentazione. La documentazione occorrente per fruire della detrazione d'imposta e' precisata nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell'Appendice, alla voce "Spese sanitarie", nella quale e' chiarito che l'autocertificazione puo' essere utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, per le protesi e in altre ipotesi espressamente indicate. Nel caso prospettato non si ritiene, pertanto, di poter consentire l'autocertificazione.

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

8. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO

D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie?

R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

9. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE

D. Le spese relative all'acquisto o all'affitto di macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna possono essere incluse tra le spese sanitarie del rigo E1 del mod 730?

R. Si', anche le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

10. TRAPIANTO DI ORGANI

D. Si possono comprendere tra le spese mediche anche le spese sostenute per il trasporto di organi da trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di cornea proveniente dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, puo' considerarsi detraibile la fattura relativa all'acquisto della suddetta cornea. Se, invece che al contribuente, la fattura e' stata intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento?

R. Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata nell'ammontare che da' diritto alla detrazione.

(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

11. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

D. Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il suocero), puo' portarsi in deduzione tali somme se la fattura e' intestata alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso?

R. Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione sono deducibili anche se

sostenute nell'interesse di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato (spese sostenute per il suocero), e' ammessa la deduzione.
(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

12. SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

D. Si possono ricomprendere tra le spese mediche detraibili quelle sostenute per il trasferimento e per il soggiorno all'estero del contribuente?

R. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie
(Circolare n. 122/E del 01/06/1999)

D. Sono detraibili come spese sanitarie (rigo E2) le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento installata in un'abitazione per un soggetto portatore di handicap?

R. Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

D. Se uno dei coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate ma a favore dell'altro, non fiscalmente a suo carico, puo' portarle in detrazione nella propria dichiarazione?

R. Il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico, non puo' calcolare la detrazione per tali spese.
(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

D. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?

R. Si, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.
(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

D. Danno diritto alla detrazione i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni svolte senza che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica?

R. Il contribuente non ha diritto alla detrazione per i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte in mancanza della comprovante prescrizione medica.
(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

13. Spese per attrezzature sanitarie - siringhe ed aghi

D. Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2000, con riferimento al rigo E1, considerano "spese sanitarie", anche quelle relative all'acquisto di attrezzature sanitarie. Nel caso di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l'effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno, possono essere considerate "attrezzature sanitarie" le siringhe ed i relativi aghi, che il contribuente è costretto ad acquistare in quantità e certificate dallo scontrino emesso dalla farmacia?

R. Rientrano tra le "attrezzature sanitarie" per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione si rinvia a quanto specificato nell'Appendice alle istruzioni del modello 730, alla voce spese sanitarie.

(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

14. Acquisto di occhiali

D. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l'acquisto di occhiali certificate dall'emissione da parte dell'ottico del solo scontrino fiscale, quest'ultimo privo degli estremi identificativi del contribuente? È possibile fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l'acquisto?

R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da una attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.

(Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

15. Spese mediche sostenute per familiari

D. Nel caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, a chi spetta la detrazione se, in corso d'anno, il figlio percepisce un reddito superiore a lire 5.500.000?

R. Ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluente il momento in

cui il figlio è diventato titolare di redditi superiori a lire 5.500.000, la detrazione non spetta ad alcun soggetto.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

16. Spese per acquisto di occhiali

D. Per usufruire della detrazione d'imposta prevista per l'acquisto di occhiali da vista è sufficiente, oltre la prescrizione medica, lo scontrino fiscale rilasciato dall'ottico, ovvero necessita la fattura?

R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la

relativa spesa puo' essere documentata dallo scontrino fiscale in alternativa alla fattura. In questo caso, come precisato con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, occorre anche un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi e' necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.
(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

17. Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale

D. Nel caso in cui un soggetto affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio pensionato senza altri redditi) deve comunque presentare la dichiarazione per indicare l'importo della spesa medica che non ha trovato capienza nella propria imposta?

R. Il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l'intero importo della spesa relativa a tali patologie ed operare la detrazione del 19% fino a concorrenza dell'imposta da lui dovuta.

Solo nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sara' tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa, potra' operare la detrazione in oggetto per l'intero onere sostenuto, entro il limite annuo di 12 milioni di spesa.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

18. Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale

D. Nel rigo E2 possono essere indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. Sussiste l'obbligo da parte del contribuente di farsi certificare che la patologia di cui e' affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o e' sufficiente, essendo magari in eta' molto avanzata, che questi sia ricoverato in un istituto o clinica?

R. Per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico fiscalmente e' necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui e' affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale.

Non e' sufficiente che il familiare, sia pure in eta' avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

19. Spese sostenute per il ricovero di un familiare non a carico

D. Il figlio che paga la retta per il genitore ricoverato, il quale non sia pero' fiscalmente a carico, ed esibisce quietanza dell'avvenuto pagamento da lui effettivamente sostenuto ed a lui intestata, puo' dedursi

la spesa?

R. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 13-bis del Tuir riconosce il diritto alla detrazione d'imposta per le spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Per poter usufruire di tale disposizione sarà pertanto necessario che il contribuente, oltre a documentare la spesa sostenuta, certifichi altresì che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Si ricorda comunque che la detrazione in parola spetta con riferimento ad un limite annuo di lire 12 milioni di spesa e per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

20. Spese mediche rimborsate

D. Nel caso in cui l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per assicurazioni sanitarie non sia segnalata al punto 24 del CUD 2001, possono tuttavia essere ammesse in detrazione le spese sanitarie pur rimborsate per effetto di premi di assicurazione stipulate dal sostituto d'imposta?

R. In base alla lettera c) dell'articolo 13-bis del Tuir al contribuente spetta la detrazione anche per le spese mediche da lui sostenute e rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione che non sono deducibili o detraibili dal suo reddito complessivo.

Tenuto conto che in relazione al premio versato sia dal contribuente che da altri (quali ad esempio il suo datore di lavoro) non si beneficia di detrazioni d'imposta, è possibile usufruire della detrazione per le spese sanitarie.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

21. Acquisto di medicinali

D. In relazione alla detrazione per spese mediche, nel cui ambito devono comprendersi anche le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si chiede quali siano i documenti idonei a consentire la detrazione considerato che nella maggioranza dei casi dagli scontrini emessi dalle farmacie non si evince chiaramente che il bene acquistato sia un medicinale.

R. Le istruzioni per la compilazione del modello 730/2004 dispongono che la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in un unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati sulla ricetta.

Nel caso di acquisto di medicinali da banco, acquistabili senza prescrizione medica, le stesse istruzioni dispongono che il contribuente deve conservare "idonea documentazione" rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta oltre ad una autocertificazione attestante la necessità di detti acquisti al contribuente o al familiare a suo carico. Tale autocertificazione deve essere sottoscritta dal contribuente che beneficia della detrazione fiscale senza obbligo di autenticazione della firma, essendo sufficiente che alla certificazione sia allegata una fotocopia del documento di identità di chi

sottoscrive.

Si fa presente che nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacie non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

(Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

22. SPESE SANITARIE

D. L'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, prevede che le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari, anche non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari stessi. Al riguardo si chiede se il beneficio debba essere limitato alle sole spese sanitarie affrontate in una struttura privata e connesse con la patologia esente e, in tal caso, attraverso quale documentazione deve essere verificata tale condizione. In particolare si chiede se è possibile accettare una autocertificazione.

R. La norma agevolativa prende in considerazione l'ipotesi in cui un contribuente affetto da una patologia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) si rivolge, per la cura di tale patologia, ad una struttura sanitaria privata pagando la prestazione. La detrazione al familiare (per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dalla persona affetta dalla patologia in questione) è quindi concessa in relazione alle sole spese connesse con la patologia che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare o da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia.

(Circolare n. 15/E del 20/04/2005)

23. Scontrini per ticket farmaceutici

D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono che per il riconoscimento della detrazione per questa tipologia di spesa medica il contribuente debba esibire lo scontrino della farmacia unitamente alla copia della ricetta del medico.

I contribuenti, ancorché abbiano effettivamente sostenuto la spesa in presenza di ricetta medica, non sempre sono in grado di presentare la documentazione completa (non possiedono la fotocopia della ricetta del medico trattenuta dalla farmacia).

Si chiede di poter considerare questi scontrini alla stregua dei farmaci da banco, in quanto la spesa è comunque sostenuta per una necessità sanitaria del dichiarante o dei familiari fiscalmente a carico, e quindi di poter autocertificare questa condizione tenendo conto dell'obbligatorietà della presentazione della ricetta medica alla farmacia per ricevere il farmaco prescritto pagando solo il relativo ticket.

R. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi (730 e UNICO persone fisiche) precisano che ai fini della detrazione delle spese sostenute per i ticket, la documentazione necessaria è costituita dalla "fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta".

Si ritiene che in mancanza della fotocopia della ricetta non sia possibile, quindi, fruire della detrazione della spesa.

(Circolare n. 17/E del 03/05/2005)